



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## ***Proposta di legge***

***n. 382 del 6 agosto 2012***

Di iniziativa del Consigliere:

***A. Paris***

Oggetto:

***Disposizioni in materia di realizzazione  
di impianti solari fotovoltaici su aree  
di proprietà regionale***



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione 5<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>  
CONGIUNTA

Roma 6-8-2012

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dott. Onoratio Orticello)

Proposta di legge regionale  
concernente:

“Disposizioni in materia di realizzazione di impianti solari fotovoltaici  
su aree di proprietà regionale”

di iniziativa del Cons. Antonio Paris



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

## RELAZIONE

La maggior parte delle risorse energetiche usate oggi dall'uomo ha origine da giacimenti di combustibili fossili quali carbone, petrolio, gas naturale, oppure da giacimenti di uranio, per quanto concerne l'energia nucleare. E' ben noto che tali risorse, essendosi formate nel corso di centinaia di migliaia di anni, sono comunque limitate e destinate ad esaurirsi. Bisogna inoltre considerare che l'utilizzo di tali materie per la produzione di energia determina, in alcuni casi l'immissione nell'atmosfera di miliardi di tonnellate di anidride carbonica, mentre in altri rifiuti altamente pericolosi, che ad oggi non si sa ancora come smaltire.

Tutto ciò premesso è necessario accelerare la trasformazione dall'attuale sistema energetico basato su combustibili fossili, in un sistema che utilizzi fonti rinnovabili, non limitate ed assolutamente pulite.

Tra queste, l'energia solare ha un ruolo di assoluto rilievo poichè non pone problemi di approvvigionamento, né di impatto ambientale. Inoltre la produzione di energia solare è sempre più promettente anche in considerazione del fatto che i costi si stanno via via riducendo. E ancora, lo smantellamento di impianti di produzione di energia solare non presenta problemi in considerazione del fatto che non bisogna rimuovere, trattare o avviare al deposito scorie di alcun tipo. Al contrario, il riciclaggio dei moduli fotovoltaici consente il riutilizzo dei materiali e, dunque, una riduzione dei costi per la fabbricazione di nuovi dispositivi. Nell'ipotesi poi del fotovoltaico, il silicio utilizzato per la fabbricazione dei pannelli solari non è nel breve termine destinato ad esaurirsi. All'uopo poi si stanno studiando numerose tecniche per poter sostituire, in futuro, tale materiale con altri elementi presenti in quantità ancora maggiori nel nostro pianeta.

In Italia le prime misure legislative di rilievo sono state le leggi n. 9 e n.19 del 1991 che davano la possibilità di liberalizzare la produzione di energia elettrica e di vendere all'Enel la sovra-produzione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

Successivamente nel 1998, con il cosiddetto programma “diecimila tetti fotovoltaici”, sono stati istituiti dei contributi per l’installazione di piccoli impianti collegati alla rete elettrica. Solamente però con l’istituzione del “Conto Energia” si è dato impulso in Italia al settore dell’energia solare, prevedendo contributi, gradualmente nel tempo e commisurati all’elettricità prodotta dall’impianto. Tale decreto del 2005 è stato poi modificato nel 2007, nel 2010 e nel 2011, senza però alterarne la sostanza ma solo determinando alcune semplificazioni procedurali e miglioramenti strutturali.

Orbene, la Regione Lazio, attraverso la presente proposta di legge, intende promuovere lo sviluppo e la produzione di energia solare sul proprio territorio, mettendo a disposizione le moltissime aree di cui è proprietaria mediante la formula della concessione onerosa, e limitata nel tempo, del diritto di superficie a soggetti che intendano costruire impianti fotovoltaici.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

### **Art.1**

(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze della Regione, persegue le seguenti finalità:
  - a) contribuire al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'emissione di gas a effetto serra;
  - b) incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e favorirne la realizzazione attraverso modalità che producano, senza oneri di costruzione e gestione a carico del bilancio regionale, un'entrata finanziaria.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

## Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) impianto fotovoltaico: un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
  - b) pensilina fotovoltaica: una struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia le strutture realizzate in ampi spazi aperti, che risultano scollegati e non funzionali a strutture ad uso pubblico o di pubblico interesse o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso. I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di metri due;
  - c) soggetti legittimati: le persone fisiche, in forma singola o associata, e le persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, che presentano istanza di concessione del diritto di superficie su aree della Regione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

### **Art. 3**

(Piano regionale fotovoltaico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di utilizzazione delle aree di proprietà regionale da destinare a fotovoltaico, di seguito denominato Piano fotovoltaico, con validità quinquennale.
2. Il Piano fotovoltaico individua, in particolare:
  - a. le aree di proprietà della Regione relativamente alle quali concedere il diritto di superficie per l'installazione di impianti e pensiline fotovoltaici, con la relativa descrizione e cartografia, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e di tutela paesaggistica ed ambientale;
  - b. gli obiettivi, anche in termini di aumento della produzione di energia fotovoltaica, che la Regione intende raggiungere con lo stesso;
  - c. l'indicazione delle tipologie e delle caratteristiche degli impianti fotovoltaici da realizzare, fermo restando quanto previsto all'articolo 7;
  - d. le modalità per la presentazione delle domande.
3. Il Piano fotovoltaico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e su una apposita sezione del sito web della Regione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

#### Art. 4

(Concessione del diritto di superficie)

1. L'affidamento in concessione del diritto di superficie, per un periodo non superiore a quaranta anni, avviene a seguito dell'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche.
2. La Regione provvede al rilascio della concessione del diritto di superficie sulle aree individuate dal piano fotovoltaico, prevedendo, altresì, i casi di revoca e di decadenza.
3. Il rapporto giuridico tra la Regione ed il concessionario è regolato da apposita convenzione, che forma parte integrante del provvedimento concessorio, nella quale sono indicati, in particolare:
  - a) la durata della concessione;
  - b) l'importo del canone di concessione, in conformità a quanto previsto all'articolo 6, le modalità di aggiornamento, le scadenze, il pagamento nonché l'entità della garanzia che il soggetto legittimato deve prestare per l'esatto adempimento degli obblighi;
  - c) gli obblighi del concessionario, anche in relazione a quanto previsto agli articoli 8 e 9;
  - d) il progetto con la descrizione dell'impianto, l'indicazione dei tempi di realizzazione nonché l'impegno del concessionario a presentare la domanda al Gestore dei servizi energetici SpA (GSE) per la connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione;
  - e) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, di manutenzione e di conduzione dell'impianto, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti;
  - f) la risoluzione della convenzione nei casi di decadenza della concessione.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

## Art. 5

(Canone concessorio)

1. Il soggetto che ottiene la concessione del diritto di superficie è tenuto al pagamento alla Regione di un canone annuo.
2. L'importo del canone non può essere comunque inferiore a € 0,2 al mq per anno e decorre dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico.
3. Il canone è versato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. A decorrere dal quinto anno il concessionario è altresì tenuto a versare annualmente alla Regione il 10% degli incentivi erogati dal GSE.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

**Art. 6**  
(Requisiti tecnici)

1. I moduli costruttivi utilizzati per la realizzazione degli impianti e delle pensiline fotovoltaici devono rispettare le prescrizioni contenute nelle norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni, di cui all'Allegato 1-A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - c.d. quinto conto energia).



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

### **Art. 7**

(Dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi)

1. Al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico, il concessionario deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino dello stato dei luoghi in condizioni analoghe a quello originario. A tal fine, il concessionario deve fornire idonee garanzie della effettiva dismissione e del ripristino del sito.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

### **Art. 8**

(Titoli autorizzativi)

1. Il soggetto titolare della concessione del diritto di superficie provvede ad ottenere i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione dell'impianto e delle pensiline fotovoltaici.
2. Il mancato ottenimento dei titoli di cui al comma 1 nel termine indicato nella convenzione è causa di decadenza della concessione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

**Art. 9**  
(Disposizione finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE  
Gruppo Misto

**Art. 10**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.